

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	Atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del TFUE
Articolo 1 (Obiettivi)	—	
Articolo 2 (Definizioni)	Articolo 1 , comma 1, lettere b), c), f) l), n), p), u, z, cc), ii) Aggiunte definizioni: “lotto” - lettera ii-bis); “apparecchiatura di trattamento dell’acqua” - lettera ii-ter); “prodotto” (lettera ii-quater)	
Articolo 3 (Campo di applicazione ed esenzioni)	Articolo 2: - comma 1, lettere c), d) - comma 2 - comma 3 - comma 5 - comma 7	
Articolo 4 (Obblighi generali)	Articolo 3 - comma 2, lettera d); - comma 4	
Articolo 5 (Punti in cui i valori devono essere rispettati)	Articolo 4 - comma 1, lettera e) -comma 1, lettera cc) - comma 3 - comma 4, lettera a), punto 2)	
Articolo 6 (Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio)	Articolo 5 , commi 4. 6, 7 e 10	
Articolo 7 (Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano)	Articolo 6 (Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare e destinate al consumo umano) commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16	
Articolo 8 (Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile)	Articolo 7 , commi 1, 2, lettera c), 3, lettera a), 5	

Articolo 9 (<i>Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni</i>)	Articolo 8 , comma 2	
Articolo 10 (<i>Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano</i>)	<p>Articolo 9 (<i>Valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano</i>) (sostituisce articolo 10 d.lgs n. 18 del 2023)</p> <p>a) comma 3</p> <p>b) comma 4</p> <p>c) comma 5</p> <p>d) commi 6 e 7</p> <p>e) commi 10 e 11</p>	<p>a) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024</p> <p>b) Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024 e regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione del 23 gennaio 2024</p> <p>c) Decisioni di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024 e regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione del 23 gennaio 2024</p> <p>d) regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione del 23 gennaio 2024</p> <p>e) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024</p>
Articolo 11 (<i>Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 10 (sostituisce articolo 11 d.lgs n. 18 del 2023)	
Articolo 12 (<i>Controlli</i>)	Articolo 11 , commi 3, lettera b), punto 1), 8 e 9	
Articolo 13 (<i>Controlli esterni</i>)	Articolo 12 , commi 3 e 7	
Articolo 14 (<i>Controlli interni</i>)	Articolo 13 , commi 3, 4 e 5	
Articolo 15 (<i>Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso</i>)	Articolo 14 , commi 1, lettera a) e 2, lettera a)	

Articolo 16 (Deroghe)	Articolo 15 , commi 2, lettera a) e 6	
Articolo 17 (Accesso all'acqua destinata al consumo umano)	—	
Articolo 18 (Informazioni al pubblico)	Articolo 16 , commi 1, 2, lettera d) e 4	
Articolo 19 (Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE)	<p>Articolo 17 (Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184)</p> <p>- comma 1, lettere a) e b); - comma 2, lettera a), punti 2, 5, 6 e dopo la lettera d) sono aggiunte le lettere d-bis) e d-ter) - comma 3, lettera b) - comma 4, lettere d), e), f) e g). Dopo la lettera g) è stata aggiunta la lettera g-bis)</p>	
Articolo 20 (Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua)	Articolo 18 , comma 1, 2, lettera a) e 3, lettera b)	
Articolo 21 (Revisione e modifica degli allegati)	Articolo 19 , commi 1 e aggiunto comma 1-bis	
Articolo 22 (Competenze delle regioni speciali e province autonome)	—	
Articolo 23 (Sanzioni)	<p>Articolo 20: - comma 1, lettere d) e n); - comma 2, alinea, lettere a), c), d) e aggiunto comma 2-bis) - commi 4, 5, 6 - comma 7</p>	
Articolo 24 (Norme transitorie)	Articolo 21 , comma 1	
Articolo 25 (Abrogazioni)	Articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto 1-bis)	
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)	Articolo 23, comma 3	
Allegato I – Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano	<p>Articolo 24: - parte B (Parametri chimici); - parte C, sezione C1 (Parametri indicatori) e sezione C2 (Parametri indicatori raccomandati per</p>	

	acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	
Allegato II (<i>Controllo e monitoraggio</i>)	Articolo 25: - parte A, punti 2, lettere a) e b) e 5; - parte B, punti 1 e 2; - parte D, punto 3	
Allegato III (<i>Specifiche per l'analisi dei parametri</i>)	Articolo 26: a) parte A, lettere e), f) e ultimo capoverso; b) parte B, punti 1, 1 punto 1 – tabella 1, 3	b) Comunicazione C/2024/4910 della Commissione del 7 agosto 2024
Allegato IV (<i>Informazioni al pubblico</i>)	Articolo 27, lettera A, punto 4	
Allegato V (<i>Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto</i>)	Articolo 28, Tabella	
Allegato VI (<i>Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto</i>)	Articolo 29 (sostituisce allegato VI)	
Allegato VII (<i>Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 30, primo capoverso, prima Tabella, seconda Tabella e terza Tabella	
Allegato VIII (<i>Classi di strutture prioritarie</i>)	Articolo 31 (sostituisce allegato VIII)	
Allegato IX (<i>Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 32 (ReMaF: Definizione, requisiti tecnici e vigilanza) (sostituisce allegato IX)	